

**Traccia dell'intervento dell'Ing. GABRIELE GOLINELLI
Ispettore Regionale Corpo Nazionale Vigili del Fuoco**

**La prevenzione incendi e la valutazione del rischio
per aumentare la sicurezza del lavoro**

Il concetto della prevenzione in senso generale e quindi del raggiungimento di un certo grado di sicurezza in tutti i settori dell'attività umana, è ormai un obiettivo primario della nostra società'.

Ciascun cittadino, nell'ambito della propria attività, deve dare il proprio contributo affinché sia possibile ridurre al massimo il rischio di incidente.

L'incendio rientra certamente fra gli eventi che più frequentemente possono accadere.

È compito dei tecnici specializzati in tale settore di emergenza operare sia come progettisti sia come controllori, affinché ogni cittadino nel proprio luogo di lavoro, fra le mura domestiche, nella strada e nei luoghi di divertimento sia sempre protetto dal rischio incendio nel modo migliore possibile.

Le attività soggette al controllo dei VV.F. e quindi ritenute di particolare pericolosità, sono dettagliatamente elencate nel D.P.R. n. 689 del 25.05.1959 e nel D.M. 16.02.1982, mentre il regolamento generale del servizio di prevenzione incendi è stabilito dal D.P.R. 577 del 29.07.1982.

Le norme di sicurezza e le disposizioni tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi sono stabilite, attraverso decreti ministeriali e circolari, periodicamente emanati ed aggiornati, per adeguare le norme di sicurezza alle nuove tecnologie costruttive ed ai sempre piu' sofisticati criteri di controllo.

Com'e' noto pero' delle 97 attivita' a maggior rischio di incendio, elencate nell'allegato al D.M. 16.2.1982, molte sono a tutt'oggi prive di una specifica normativa tecnica di prevenzione incendi.

Tra queste il gruppo piu' numeroso e' quello relativo alle attivita' produttive di tipo artigianale ed industriale.

Attualmente per questi stabilimenti la progettazione della sicurezza antincendio si basa sui criteri e principi generali di prevenzione incendi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 577/82, vale a dire:

- misure, provvedimenti ed accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilita' dell'incendio.
- misure, provvedimenti ed accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio.

Tali criteri e procedure sono poi stati elaborati in una bozza di documento dal titolo "Linee guida per le attivita' industriali, artigianali e civili" che sostituisce una sintesi organica e ragionata dei dispositivi normativi cogenti e dei criteri della "regola dell'arte" applicabili agli insediamenti industriali. Tali linee guida possono costituire attualmente un utile riferimento specifico per la progettazione di insediamenti artigianali e industriali.

Nel rispetto dell'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 626/94 e' stato emanato il D.M. 10.03.1998 che costituisce l'unico riferimento normativo cogente per l'attuazione delle misure generali di prevenzione e sicurezza antincendi e di gestione dell'emergenza.

Tale D.M. essendo pero' una norma di tipo orizzontale, ha una impostazione che difficilmente riesce a tenere conto di tutte le peculiarita' ed eterogeneita' degli insediamenti industriali e artigianali.

Per tali attivita' infatti il livello di rischio accettabile non e' stato stabilito a monte dal legislatore e, di conseguenza, il grado di sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione vengono definite, di volta in volta, sulla base dell'esperienza e delle professionalita' dei progettisti e dei funzionari dei Vigili del Fuoco.

Non esiste pertanto una certezza delle scelte e questo comporta da un lato una piu' ampia liberta' d'azione ma, dall'altro, maggiori responsabilita' per i professionisti e per l'organo di controllo, oltre alla inevitabile perdita di uniformita' sul territorio nazionale per effetto delle valutazioni discrezionali dei funzionari di turno, che in casi estremi, potrebbero risultare anche arbitrarie.

Non e' piu' quindi un testo legislativo che fissa i limiti della sicurezza da attuare, ma e' la valutazione di un eventuale rischio presente ed il relativo giudizio sull'entita' di tale rischio che porteranno alla progettazione di un piano tecnico e gestionale di prevenzione.

Occorre quindi massima chiarezza e serietà da parte degli imprenditori per agevolare l'opera dei progettisti, massima professionalità e competenza dei progettisti stessi e disponibilità, serietà e competenza dei funzionari VV.F. che svolgono le funzioni di controllo e vigilanza.

Per fare questo il D.M. 10/03/98 fornisce utili elementi per procedere alla valutazione e all'analisi dei rischi aziendali che possono essere riassunti nei seguenti criteri:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici (prevenzione e protezione attiva e passiva);
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione dell'emergenza;
- 5) formazione e informazione.